

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 130-9037

Articolo 12 comma 6 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria). Indicazioni operative per il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria);

visto, in particolare l'articolo 12 comma 6 che recita:”*Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L’attestato di partecipazione ha validità di trenta mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall’istruttore di tiro, abilitati a seguito dell’autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)*”.

Preso atto che alcuni organi direttivi di gestione faunistico-venatoria, in più occasioni hanno manifestato l'opportunità di indicazioni operative sulle modalità di conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro, al fine di assicurare un esercizio venatorio conforme alle esigenze di sicurezza e di protezione degli animali;

ritenuto, pertanto, di approvare le indicazioni operative riportati nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che sostituiscono le indicazioni sulla prova di maneggio dell'arma e tiro al poligono previsti dall'articolo 5 punto 3) della DGR n. 65- 477 del 02 agosto 2010.

Vista la legge regionale legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare le indicazioni operative per il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro, riportati nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che sostituiscono le indicazioni sulla prova di maneggio dell'arma e tiro al poligono previsti dall'articolo 5 punto 3) della DGR n. 65 – 477 del 02 agosto 2010;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n.22/2010.

(omissis)

Allegato

Indicazioni operative sulla prova periodica di tiro per i cacciatori, prevista dall'articolo 12 comma 6) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria).

Articolo 1
(Scopo)

1. la prova periodica della precisione di tiro per cacciatori mira ad assicurare un esercizio venatorio conforme alle esigenze di sicurezza e di protezione degli animali.

Articolo 2
(Competenza e attestazione)

1. L'attestato di partecipazione a prova di tiro è rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 "(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)".

Articolo 3
(Funzione)

1. La prova di tiro di cui all'articolo 12 comma 6 della l.r. 19 giugno 2018, n. 5 è predisposta per certificare una sessione di prova di tiro con l'arma utilizzata per l'attività venatoria; a tal fine l'attestato di tiro deve riportare la marca, il calibro e la matricola dell'arma utilizzata nella prova.

Articolo 4
(Svolgimento della prova)

1. Per la caccia di selezione al cinghiale la prova di tiro consiste in 5 tiri senza appoggio verso un bersaglio di tipo standard posto oltre i 25 metri. La prova di tiro si intende superata con una concentrazione di almeno 4 colpi su 5 all'interno di detto bersaglio.

2. Per la caccia di selezione agli ungulati la prova di tiro consiste in 5 tiri in appoggio verso un bersaglio di tipo standard posto oltre i 70 metri. La prova di tiro si intende superata con una concentrazione di almeno 4 colpi su 5 all'interno di detto bersaglio.

Articolo 5
(Periodo di validità)

1. L'attestato di partecipazione alla prova di tiro ha validità di trenta mesi dalla data del conseguimento.

Articolo 6
(Norma transitoria)

1. Gli attestati comprovanti il superamento della prova di tiro, rilasciati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 comma 6 della l.r. 5/2018 prima dell'approvazione delle presenti indicazioni operative, conservano validità ed efficacia.